

Il gender mainstreaming nelle Programmazioni europee

L'importanza dell'analisi e della valutazione di genere

Maristella Zantedeschi

Università Ca' Foscari Venezia, Italia

Alessandra Cappellari

Università Ca' Foscari Venezia, Italia

Abstract This article explores gender mainstreaming within European programming, particularly focusing on the European Social Fund Plus (ESF+) 2021-27. It examines how gender equality has been integrated into EU policies. The paper details gender mainstreaming's evolution across programming cycles, emphasizing its dual approach: integrating a gender perspective into all policies and implementing targeted interventions. It also highlights the crucial roles of gender analysis – for understanding disparities and informing interventions – and gender-responsive evaluation – for assessing impact and ensuring accountability.

Keywords Gender mainstreaming. Gender analysis. Gender evaluation. EU gender strategy. Structural funds.

Sommario 1 Introduzione. – 2 Il gender mainstreaming. – 3 Il gender mainstreaming nelle Programmazioni europee. – 3.1 Il gender mainstreaming nei diversi cicli delle Programmazioni europee. – 3.2 Il gender mainstreaming nel Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-27. – 4 L'analisi di genere. – 5 Il gender mainstreaming nella valutazione. – 6 Conclusioni.

1 Introduzione

L'obiettivo 5 dell'Agenda 2030 mira a raggiungere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze, eliminando le forme di discriminazione e garantendo piena partecipazione delle donne in tutti gli ambiti decisionali, politici ed economici, oltre che sociali. Le politiche europee ed i fondi coesione hanno sostenuto e sostengono il raggiungimento di questo obiettivo attraverso progettualità e iniziative che insistono sulle diverse componenti della disparità di genere.

Questo articolo ha due obiettivi: esplorare il *gender mainstreaming* nel contesto dei diversi cicli della Programmazione europea e prendere in esame l'analisi e la valutazione di genere allo scopo di sostenere una finalizzazione sempre più efficace delle policy e dei programmi di attuazione.

Nella prima parte del lavoro sarà approfondito che cos'è il *gender mainstreaming*, i principi fondamentali che lo caratterizzano e in che modo si integra con interventi mirati alla parità di genere.

Successivamente, l'articolo analizzerà come questo principio fondamentale sia stato formalmente riconosciuto in Europa e progressivamente integrato nelle diverse Programmazioni dell'Unione Europea con uno specifico focus sul Fondo Sociale Europeo PLUS 2021-27, che come precedentemente descritto, ha finanziato le attività di ricerca presentate in questa Pubblicazione.

Successivamente, il testo approfondirà due elementi fondamentali per l'efficace implementazione del *gender mainstreaming*: l'analisi di genere e la valutazione dei programmi in ottica di genere.

L'analisi di genere è uno strumento essenziale per comprendere le differenze e le disuguaglianze tra donne e uomini in un dato contesto e per definire interventi mirati, politiche e programmi in grado di contribuire concretamente alla promozione dell'uguaglianza di genere.

In riferimento alla valutazione di genere, o *gender-responsive evaluation*, sono descritti gli elementi chiave per effettuare una valutazione in grado di analizzare il cambiamento prodotto in una prospettiva di genere.

2 Il *gender mainstreaming*

Il *gender mainstreaming* rappresenta una strategia volta a promuovere l'uguaglianza di genere in tutte le fasi e gli ambiti delle politiche, dei programmi e delle attività di un'organizzazione o di un sistema sociale.

Nato come concetto chiave durante la Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne tenutasi a Pechino nel 1995, il gender mainstreaming mira all'integrazione sistematica della prospettiva di genere nell'ordinario processo decisionale e operativo.

Questo approccio riconosce che le questioni di genere non sono marginali, ma pervadono ogni aspetto della vita sociale, economica e politica, e che pertanto devono essere affrontate in modo olistico e continuativo.

La definizione di gender mainstreaming è quella fornita nel 1997 dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) nel report *Coordination of the policies and activities of the specialized agencies and other bodies of the United Nations system* dove si esplicita che il gender mainstreaming è

il processo di valutazione delle implicazioni per donne e uomini di ogni azione pianificata, incluse legislazione, politiche o programmi, in tutte le aree e a tutti i livelli. È una strategia per rendere le preoccupazioni e le esperienze sia delle donne che degli uomini una dimensione integrante della progettazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione di politiche e programmi in tutte le sfere politiche, economiche e sociali, in modo che donne e uomini beneficino equamente e la disuguaglianza non sia perpetuata.

Da questa definizione emergono alcuni principi fondamentali del gender mainstreaming:

- integrazione: la prospettiva di genere deve essere integrata in tutte le politiche e i processi esistenti;
- analisi di genere: è necessario analizzare sistematicamente come politiche, programmi e attività influenzano donne e uomini in modo diverso, tenendo conto delle loro specifiche esigenze e situazioni;
- trasformazione: il gender mainstreaming non si limita a correggere le disuguaglianze esistenti, ma mira a trasformare le strutture e le norme sociali che le producono;
- responsabilità: l'implementazione del gender mainstreaming è una responsabilità condivisa a tutti i livelli di un'organizzazione o di un sistema;
- monitoraggio e valutazione: è essenziale stabilire indicatori sensibili al genere e meccanismi di monitoraggio e valutazione per misurare l'impatto politiche e dei programmi sull'uguaglianza di genere.

Tuttavia, come indicato nel rapporto del Consiglio d'Europa *Gender mainstreaming: Conceptual Framework, Methodology and Presentation of Good Practices. Final Report of Activities of the Group of Specialists on Mainstreaming (EG-S-MS)* per affrontare la

questione di genere è necessario un approccio integrato e sistemico che combina gender mainstreaming e interventi mirati.

Nello specifico, sono necessari interventi mirati laddove l'uguaglianza di genere è l'obiettivo principale o primario per affrontare specifiche disuguaglianze e le loro cause strutturali.

La stessa recente *Strategia per l'uguaglianza di genere dell'UE 2020-25* riconosce che per affrontare le disuguaglianze è necessario da una parte l'integrazione di una prospettiva di genere in tutte le politiche e azioni e dall'altra l'implementazione di interventi specifici volti a colmare divari e affrontare forme particolari di discriminazione.

L'attuazione di questa strategia procederà su un duplice binario: misure mirate volte a conseguire la parità di genere, combinate a una maggior integrazione della dimensione di genere. La Commissione migliorerà tale integrazione inserendo sistematicamente una prospettiva di genere in ogni fase dell'elaborazione delle politiche in tutti i settori di azione dell'UE, sia interni che esterni. La strategia sarà attuata utilizzando, come principio trasversale, l'intersezionalità vale a dire la combinazione del genere con altre caratteristiche o identità personali e il modo in cui tali intersezioni contribuiscono a determinare esperienze di discriminazione specifiche. (Commissione Europea 2020)

3 Il gender mainstreaming nelle Programmazioni europee

3.1 Il gender mainstreaming nei diversi cicli delle Programmazioni europee

Il riconoscimento formale del gender mainstreaming in Europa è avvenuto con il Trattato di Amsterdam nel 1997. L'articolo 3 riconosce che

l'azione della Comunità a norma del presente articolo mira a eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.

Nel corso del tempo, l'Unione Europea ha attribuito crescente rilevanza ai principi di parità di genere.

Oltre a istituire organismi dedicati e a sancire tali principi in diversi trattati, la Commissione Europea, attraverso l'implementazione dell'Agenda di Lisbona (2000), ha identificato i fondi strutturali, in particolare il Fondo Sociale Europeo (FSE), come strumenti chiave per promuovere e finanziare iniziative volte all'occupazione e all'inclusione sociale, mirando di conseguenza al miglioramento

della condizione femminile in ogni sfera sociale e integrando quindi una prospettiva trasversale (*gender mainstreaming*) con programmi mirati alla riduzione di specifiche disuguaglianze.

Sulla questione si era già espressa la Commissione europea, la quale nella seconda parte della Comunicazione, del 21 febbraio 1996, «Integrare la parità di opportunità fra le donne e gli uomini nell'insieme delle politiche e delle azioni comunitarie» illustra il ruolo svolto dai fondi strutturali nella promozione della parità di opportunità. Nella Programmazione dei fondi strutturali relativa al periodo 1994-99 si riscontra la prima esplicita considerazione della dimensione di genere. In tale contesto, si stabilisce che le iniziative finanziate debbano rispettare il principio di parità tra uomini e donne e si contemplano interventi dedicati specificamente al genere femminile. Il *mainstreaming* di genere inizia ad affermarsi con la successiva Programmazione del ciclo 2000-26. Il Regolamento del Fondo Sociale Europeo (FSE) n. 1784/1999, oltre a sostenere finanziariamente azioni mirate a favorire l'ingresso e la presenza delle donne nel mondo del lavoro, introduce la parità tra uomini e donne attraverso l'integrazione delle politiche di pari opportunità come uno dei principi trasversali da osservare nella realizzazione dei programmi.

Importante ricordare che in questo ciclo di Programmazione è stata promossa l'iniziativa EQUAL che ha ampliato l'approccio, introducendo un focus su discriminazioni multiple e promuovendo l'inclusione sociale. Questa iniziativa ha incoraggiato la sperimentazione di nuove strategie per affrontare le disuguaglianze di genere, sostenendo progetti innovativi che miravano a integrare le donne nel mercato del lavoro e a combattere la segregazione occupazionale.

La Programmazione dei fondi strutturali 2007-13 ha introdotto il *mainstreaming* come approccio alla non discriminazione, affiancando alla parità di genere anche la prevenzione di discriminazioni più ampie. Si stabilisce che pari opportunità e non discriminazione possono essere perseguite sia con azioni dirette che con il *mainstreaming*. Tra le priorità figura l'inclusione sociale e la lotta alla discriminazione nel lavoro.

Il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 ha esteso il principio di non discriminazione oltre l'ambito lavorativo, applicandolo anche al FESR e al Fondo di Coesione. Così, infatti, prevede l'articolo 16 del suddetto Regolamento:

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel corso delle varie fasi di attuazione dei Fondi.

Nel successivo ciclo di investimenti per il periodo 2014-20 l'impegno dell'Unione Europea verso le pari opportunità e la non discriminazione si consolida ulteriormente. Il Regolamento (UE) n. 1303/2013, che stabilisce le disposizioni generali sui fondi SIE (fondi strutturali e di investimento), riprende (art. 7) quanto già previsto dall'articolo 16 del Regolamento relativo alla precedente Programmazione in merito agli obblighi degli Stati membri e della Commissione nella promozione della parità di genere e nella prevenzione delle discriminazioni. Ma, mentre l'articolo 16 si applicava alle fasi di attuazione dei fondi, il nuovo articolo 7 estende la promozione di questi principi in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi.

Di conseguenza, gli Stati membri hanno dovuto rispettare il principio di pari opportunità e non discriminazione durante l'ideazione, la scrittura e l'attuazione dei programmi. Le autorità di gestione dovevano quindi assicurare che tutti i prodotti, i beni e i servizi aperti o forniti al pubblico e cofinanziati dai fondi SIE fossero accessibili a tutta la cittadinanza.

Ogni programma operativo doveva inoltre includere una descrizione dettagliata delle azioni specifiche volte a promuovere le pari opportunità e a prevenire le discriminazioni, con particolare attenzione all'accesso ai finanziamenti per i gruppi a rischio di discriminazione.

Per quanto riguarda specificamente il Fondo sociale europeo (FSE), il Regolamento (UE) n. 1304/2013 ne ribadisce il contributo fondamentale alle pari opportunità, alla lotta contro le discriminazioni, comprese le discriminazioni multiple, e all'impegno nell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. La promozione dell'uguaglianza di genere, della non discriminazione e delle pari opportunità è considerata un elemento cruciale per il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale (art. 2). In linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020, il Regolamento indica tra le priorità di investimento l'obiettivo tematico di Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione (art. 3b).

Le azioni finanziabili in questo ambito comprendono l'inclusione attiva e l'integrazione socio-economica delle comunità emarginate, come le popolazioni rom, la lotta contro tutte le forme di discriminazione e la promozione delle pari opportunità, nonché il miglioramento dell'accesso a servizi sostenibili e di qualità, inclusi i servizi sociali e le cure sanitarie d'interesse generale.

Il gender mainstreaming nell'attuale Programmazione europea 2021-27 è un principio fondamentale integrato in tutte le politiche e i finanziamenti comunitari con l'obiettivo di promuovere la parità di genere.

Questo impegno è strettamente legato alla Strategia per la parità di genere 2020-25, che fornisce un quadro d'azione e sottolinea un

duplice approccio che combina il gender mainstreaming con misure mirate.

Il Regolamento (UE) 2021/1060 (Regolamento Recante Disposizioni Comuni - RDC) disciplina i fondi a gestione concorrente (FESR, FSE+, Fondo di Coesione, FEAMPA, FAMI) per il periodo 2021-27 e dedica notevole attenzione al gender mainstreaming.

L'articolo 5 (Principi orizzontali) stabilisce che i fondi dell'UE debbano essere attuati nel rispetto di principi orizzontali, tra cui la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere.

L'articolo 9 (Condizioni abilitanti) introduce le condizioni abilitanti tematiche che gli Stati membri devono soddisfare per accedere ai finanziamenti. Una di queste condizioni riguarda il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che include la parità di genere. Ciò implica che gli Stati membri devono avere in atto strategie e meccanismi per garantire il rispetto di questo principio.

L'articolo 22 (Preparazione dei programmi) richiede che le esigenze di parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano considerate nella fase di preparazione dei programmi finanziati dai fondi.

L'articolo 29 (Contenuto dei programmi) specifica che i programmi devono affrontare le esigenze di sviluppo specifiche delle diverse aree geografiche e settori, tenendo conto anche delle esigenze relative alla parità tra uomini e donne.

L'articolo 37 (Monitoraggio e valutazione) sottolinea l'importanza di raccogliere dati disaggregati per sesso al fine di monitorare e valutare l'impatto dei programmi sulla parità di genere.

L'allegato I (Informazioni da fornire nella proposta di programma) richiede informazioni dettagliate su come le esigenze di parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano state considerate nella preparazione del programma e come verranno attuate e monitorate. Anche i regolamenti specifici per ciascun fondo rafforzano l'importanza della parità di genere e del gender mainstreaming all'interno dei loro rispettivi ambiti di intervento.

3.2 Il gender mainstreaming nel Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-27

Il Regolamento (UE) 2021/1057 relativo al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) pone un'enfasi particolare sul sostegno a misure che promuovono la partecipazione femminile al mercato del lavoro, la conciliazione vita-lavoro e la lotta contro le discriminazioni di genere.

Nello specifico, uno degli obiettivi della Programmazione FSE+ è favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro garantendo pari condizioni di lavoro e retribuzione rispetto agli uomini, con misure specifiche per ridurre il divario retributivo. Un altro aspetto cruciale

è il sostegno all'imprenditorialità femminile attraverso programmi di formazione, accesso al finanziamento e supporto nella creazione di reti professionali. La prevenzione della violenza di genere è un ulteriore punto chiave, con il sostegno a iniziative volte a prevenire la violenza contro le donne.

Infine, il fondo FSE+ sostiene attività sia di formazione che di sensibilizzazione per combattere gli stereotipi di genere e le discriminazioni sia nel contesto lavorativo che sociale.

La questione di genere si riflette non solo negli obiettivi generali e specifici del Fondo ma anche nelle disposizioni relative al monitoraggio, in particolare attraverso il requisito di disaggregazione dei dati per genere che oggi prevede tre macro-categorie: donna, uomo, persona non binaria. Infatti l'evoluzione culturale del concetto di genere ha portato a superare la divisione uomo-donna introducendo anche la categoria persona non binaria.

L'allegato I del Regolamento (UE) 2021/1057 relativo al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) (Indicatori comuni per il sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente) afferma che i dati personali devono essere disaggregati per genere (donna, uomo, persona non binaria). Questa disposizione si applica agli indicatori comuni di output relativi alle attività rivolte alle persone. Ciò significa che, per una serie di indicatori come il numero di disoccupati, le persone inattive, i lavoratori, i partecipanti per fascia d'età e per livello di istruzione, è necessario raccogliere e comunicare i dati separatamente per donne, uomini e persone che si identificano come non binarie.

Anche l'allegato II del Regolamento (UE) 2021/1057 relativo al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) (Indicatori comuni per le azioni del FSE+ mirate all'inclusione sociale delle persone indigenti nell'ambito dell'obiettivo specifico stabilito all'art. 4, par. 1, lett. I) prevede che i dati personali devono essere disaggregati per genere (donna, uomo, «persona non binaria»).

Infine, l'allegato III Regolamento (UE) 2021/1057 relativo al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) (Indicatori comuni per il sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale) include specificamente il 'numero di donne' tra gli indicatori comuni di risultato relativi al numero di destinatari finali che ricevono sostegno alimentare, materiale o buoni/carte. Questo mette in evidenza l'attenzione alla dimensione di genere anche nell'ambito delle misure di contrasto alla deprivazione materiale.

Questa disaggregazione dei dati garantisce che la dimensione di genere sia presa in considerazione in modo sistematico e misurabile, consentendo di valutare l'impatto delle politiche, identificare bisogni specifici, monitorare i progressi e informare le decisioni future al fine di promuovere una reale parità di genere.

4 L'analisi di genere

Per integrare efficacemente la prospettiva di genere in politiche, programmi e progetti, è fondamentale l'analisi di genere così definita, nel documento *Communication from the Commission to the Council and the European Parliament – Programme of action for the mainstreaming of gender equality in Community development co-operation*, (COM 295 final), 2001, dalla Commissione Europea:

L'analisi di genere è lo studio delle differenze nelle condizioni, nei bisogni, nei tassi di partecipazione, nell'accesso alle risorse e allo sviluppo, nel controllo dei beni, nei poteri decisionali, ecc., tra donne e uomini nei loro ruoli di genere assegnati.

L'analisi di genere è un punto di partenza, non l'obiettivo finale dell'integrazione della dimensione di genere. Il processo per raggiungere l'uguaglianza non si conclude con l'analisi. Infatti, attraverso un'analisi di genere è possibile comprendere le differenze tra donne e uomini in un dato contesto, in termini di posizione sociale e di come sono distribuiti risorse, opportunità, vincoli e potere. L'analisi di genere non solo descrive lo stato attuale delle situazioni contestuali in base al genere, ma esplora anche le cause e gli effetti delle disparità di genere sul gruppo target. Condurre un'analisi di genere consente quindi di ideare interventi che affrontano le disuguaglianze di genere e rispondono in maniera mirata alle specifiche esigenze sia delle donne che degli uomini.

Come indicato, nel documento di lavoro delle Nazioni Unite *Handbook on Gender mainstreaming for Gender Equality Results*, per essere efficaci, le analisi di genere devono essere:

- contestualizzate;
- svolte in collaborazione con le parti interessate in modo che le principali differenze e disuguaglianze di genere possano essere convalidate da tutti i sottogruppi;
- ad ampio raggio – focalizzate su donne e uomini, ragazze e ragazzi, persone con diverse identità di genere, nonché membri di gruppi marginalizzati e intersezionali;
- basate su metodologie e dati sia quantitativi che qualitativi;
- applicate in tutti i settori e le aree tematiche;
- utilizzate coerentemente in tutte le fasi di un intervento.

Nello stesso documento delle Nazioni Unite si indica inoltre, che un'analisi di genere deve anche considerare il vasto panorama dei fattori politici, economici e socio-culturali che possono generare, consolidare e perpetuare disparità di diritti e relazioni di potere,

discriminazione ed esclusione e indagare le radici dell'ineguaglianza, sia nel quadro formale che nelle dinamiche informali.¹

Un altro elemento centrale è l'analisi delle dinamiche di genere, con particolare attenzione alle relazioni di potere tra donne e uomini. Le relazioni di potere, le complesse interazioni intorno al potere tra donne e uomini, non si limitano alla sfera domestica, ma si manifestano anche nei mercati, nei luoghi di lavoro, nelle scuole e nelle istituzioni politiche e amministrative. Le norme socio-culturali e il potere con una prospettiva di genere maschile sono sfaccettati; possono essere evidenti attraverso meccanismi decisionali e privilegi chiaramente identificabili, oppure rimanere nascosti quando i privilegi e il potere maschile sono percepiti come la norma.

Inoltre, oltre a rivelare le fondamenta del potere e del privilegio maschile all'interno di famiglie e comunità, l'analisi di genere può evidenziare le disuguaglianze e i pregiudizi di potere all'interno di istituzioni apparentemente neutrali attraverso cui vengono formulate e attuate politiche e programmi rilevanti. Ciò include i governi e le stesse organizzazioni di sviluppo, e può svelare le vaste conseguenze dell'ignorare l'uguaglianza di genere.

Infine, è necessario adottare un approccio intersezionale. Le sfide e i limiti che le persone incontrano non derivano sempre unicamente dall'impatto delle relazioni di genere. Vincoli intersecanti come etnia, classe sociale, età, lingua, abilità, identità di genere, orientamento sessuale possono influenzare significativamente le opportunità individuali. L'analisi di genere deve essere multidimensionale per riflettere adeguatamente le situazioni di tutti i gruppi di popolazione che sperimentano molteplici forme di subordinazione, sfruttamento e oppressione.

Le ricerche presentate nella presente pubblicazione mirano a contribuire al bagaglio di conoscenza che si sta sviluppando sugli squilibri di genere, ponendo attenzione a specifici settori lavorativi e alle dinamiche di potere presenti in alcuni contesti. La conoscenza generale delle caratteristiche dei divari di genere viene osservata nei contesti concreti, a livello regionale e sub regionale, per far emergere, quantificare e qualificare le necessità di intervento utili a ridurre i gap ancora esistenti, orientando i prossimi programmi e le politiche adottate.

1 A livello informale, l'analisi può rivelare norme socio-culturali, atteggiamenti e pratiche individuali, familiari e comunitarie che alimentano disuguaglianza, discriminazione ed esclusione. È essenziale affrontare esplicitamente questi fattori informali nelle strategie volte a promuovere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione femminile. Concentrandosi sul contesto formale, l'analisi può evidenziare l'impatto di azioni concrete come l'attuazione di politiche, le modifiche legislative, l'allocazione di risorse e l'erogazione di servizi sulla vita di donne, uomini e persone di genere diverso, sia a livello domestico che comunitario. Riveste particolare importanza analizzare le conseguenze di leggi, politiche e allocazioni di risorse apparentemente neutre rispetto al genere, che possono in realtà rafforzare i pregiudizi di genere presenti nei contesti informali.

5 Il gender mainstreaming nella valutazione

Come abbiamo visto, la prospettiva di genere permea tutte le fasi di una programmazione. Il Regolamento recante disposizioni comuni per i fondi a gestione concorrente per il periodo 2021-27 stabilisce l'uguaglianza di genere come principio orizzontale e impone l'integrazione della prospettiva di genere nella preparazione, nel monitoraggio, nella rendicontazione e nella valutazione dei programmi.

Secondo UN Women gli elementi essenziali di una valutazione gender-responsive sono quindi: l'oggetto della sua analisi e le modalità con cui viene condotta.

In particolare, una valutazione orientata al genere consente di comprendere in che modo le relazioni di genere e di potere – incluse le cause strutturali e le altre dinamiche che generano iniquità, discriminazione e rapporti di forza iniqui – si trasformano a seguito di un intervento. Questo processo valutativo si distingue per il suo approccio inclusivo e partecipativo.

Sia a livello internazionale che europeo sono stati sviluppati negli ultimi anni diversi documenti con l'obiettivo di fornire indicazioni sulla valutazione, e quindi anche sul monitoraggio, in un'ottica di genere.

Nel 2024 l'Istituto Europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) ha pubblicato la guida *Gender-responsive evaluation* in cui descrive come effettuare una valutazione con una prospettiva di genere così come di seguito descritta.

Il processo inizia con la costituzione di un team di valutazione che deve possedere solide competenze metodologiche e integrare al suo interno una profonda sensibilità e competenza in materia di genere. È fondamentale che questa competenza sia presente anche tra coloro che gestiscono e coordinano l'intero processo valutativo. Idealmente, il team dovrebbe riflettere un equilibrio di genere al suo interno, e sarebbe auspicabile considerare anche la rappresentanza di diverse provenienze culturali e geografiche, arricchendo così la prospettiva dell'analisi.

Una fase preliminare cruciale è la valutazione della gender-evaluability dell'intervento. Prima ancora di definire il disegno della valutazione, è essenziale capire quanto l'intervento stesso sia orientato all'uguaglianza di genere. Ciò implica un'attenta analisi per determinare se l'uguaglianza di genere costituisce l'obiettivo primario dell'intervento, se le sue attività e la sua logica tengono in considerazione aspetti specifici legati al genere e se, fin dall'inizio, sono stati raccolti dati disaggregati per genere. Le informazioni che emergono da questa prima ricognizione saranno preziose per plasmare il successivo disegno della valutazione.

Il passo successivo consiste nella definizione degli obiettivi della valutazione. In questa fase, è importante chiarire quali tipi di apprendimento si intendono generare con la valutazione e come si prevede di utilizzare i risultati ottenuti. Un aspetto fondamentale da sottolineare è il potenziale contributo (positivo o negativo) della valutazione al progresso verso l'uguaglianza di genere. Sebbene esistano criteri di valutazione standard a livello europeo (efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto UE), è opportuno considerare anche criteri aggiuntivi maggiormente indirizzati alla tematica di genere, quali la sostenibilità degli impatti sull'uguaglianza, l'equità nel raggiungimento dei risultati e il livello di empowerment generato.

Per guidare l'analisi in modo mirato, è necessario procedere con la definizione di domande di valutazione sensibili al genere. Queste domande hanno lo scopo di scomporre i criteri di valutazione in quesiti più specifici, aiutando a definire in modo più preciso gli obiettivi dell'intervento sotto la lente di genere. In una valutazione che adotta questa prospettiva, le domande devono essere formulate in modo da permettere di valutare tutti gli aspetti rilevanti dell'intervento dal punto di vista del genere, inclusi i processi attuati, le attività svolte, i prodotti realizzati, i cambiamenti ottenuti (outcome) e gli impatti generati.

Per quanto riguarda la metodologia e gli strumenti di raccolta dati, le valutazioni che integrano la prospettiva di genere si avvalgono tipicamente di metodi misti, combinando approcci quantitativi e qualitativi per la raccolta e l'analisi dei dati. Questa combinazione aumenta l'affidabilità e la validità dei risultati, offrendo una comprensione più completa e ricca della realtà. Inoltre, si prediligono approcci partecipativi che assicurino il coinvolgimento e la consultazione delle diverse parti interessate nel processo valutativo.

Il rapporto di valutazione finale dovrebbe presentare i risultati in modo chiaro, utilizzando dati disaggregati per sesso per ciascuno dei criteri di valutazione e adottando un linguaggio sensibile al genere in tutta la sua stesura.

È importante notare che una valutazione con una prospettiva di genere può anche valutare il budget di un dato intervento, analizzando, ad esempio, in che misura l'allocazione delle risorse finanziarie sia stata destinata a donne, uomini, ragazze e ragazzi in modo equo e se le risorse finanziarie fossero sufficienti a raggiungere gli obiettivi rilevanti per il genere.

6 Conclusioni

Il *gender mainstreaming* è stato sistematicamente integrato nei diversi cicli delle Programmazioni europee espandendosi concettualmente e adattandosi alle connotazioni culturali modificate nel corso del tempo.

Le prime Programmazioni prevedevano interventi mirati nella sola fase di attuazione, con iniziative specifiche rivolte all'uguaglianza di genere.

A partire dalla Programmazione 2014-20 la promozione della parità di genere e più in generale la prevenzione delle discriminazioni sono state estese a tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione. Gli Stati membri sono stati tenuti ad osservare il principio di pari opportunità e non discriminazione nella concezione, elaborazione e realizzazione dei programmi.

L'attuale ciclo di Programmazione (2021-27), con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2021/1060 (RDC) e al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-27, consolida ulteriormente questo impegno, stabilendo principi orizzontali e condizioni abilitanti legate alla parità di genere.

La disaggregazione dei dati per genere, come evidenziato anche negli allegati del Regolamento (UE) 2021/1057 relativo al FSE+, risulta uno strumento cruciale per misurare l'impatto differenziato delle azioni, identificare bisogni specifici, monitorare i progressi e informare le politiche. Consente inoltre di dare sostanza a due elementi imprescindibili per l'efficace attuazione del *gender mainstreaming*: l'analisi di genere e la valutazione di genere.

L'analisi di genere si configura come uno strumento fondamentale per comprendere le differenze e le disuguaglianze esistenti tra donne, uomini e persone non binario in un dato contesto, esplorando le cause e gli effetti delle disparità e fornendo la base per interventi mirati.

La valutazione *gender-responsive* rappresenta un processo essenziale per misurare in che modo le relazioni di genere e di potere si trasformano a seguito di un intervento, sottolineando l'importanza di approcci inclusivi, partecipativi e dell'utilizzo di dati disaggregati per sesso in tutte le fasi valutative.

Le ricerche condotte si innestano dentro questo quadro strategico di visione, contribuendo con la loro specificità di contenuto e contesto territoriale ad aumentare la conoscenza delle dinamiche che generano i divari di genere e le disuguaglianze, fornendo indicazioni utili alle politiche ed ai programmi di intervento sulle leve da perseguire nel superare tali gap.

In definitiva, l'impegno dell'Unione Europea verso il *gender mainstreaming*, supportato da strumenti normativi e finanziari specifici, dall'analisi di genere e dalla valutazione orientata al genere,

rappresenta un passo fondamentale per garantire che le politiche e i Programmi contribuiscano in modo concreto e misurabile al raggiungimento di una reale parità tra i generi. Le ricerche evidenziano che c'è ancora strada da percorrere per raggiungere una piena parità tra i generi e sottolineano la necessità di mantenere un approccio orientato a: favorire l'approccio di genere in tutte le politiche; adottare una prospettiva di genere in tutto il ciclo di definizione e attuazione delle politiche e dei programmi (dall'analisi alla valutazione); investire nella riduzione di specifiche disparità che si rendono ancora così evidenti nel sistema socio-economico territoriale.

L'azione culturale generalizzata, necessaria per ridurre violenze e accettazione passiva delle disuguaglianze, si affianca ad azioni mirate e dirette nei vari ambiti di vita (politico, sociale, economico) per raggiungere il traguardo di garantire a tutte, e a tutti, pari opportunità e partecipazione.

Bibliografia

- EIGE, European Institute for Gender Equality (2022a). *Gender-Responsive Evaluation*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- EIGE (2022b). *The EU's Evolving Legal and Policy Approaches to Gender Equality*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- EIGE (2024). *Gender-Responsive Evaluation for a Sustainable Future for All: GREENA Step-by-Step Toolkit*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- European Commission (2021). *Horizon Europe Guidance on Gender Equality Plans (GEPs)*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- United Nations (1997). *Coordination of the Policies and Activities of the Specialized Agencies and Other Bodies of the United Nations System*. Report of the Economic and Social Council (ECOSOC). New York: United Nations.
- United Nations (2002). *Gender Mainstreaming: Conceptual Framework, Methodology and Presentation of Good Practices. Final Report of Activities of the Group of Specialists on Mainstreaming (EG-S-MS)*. Strasbourg: Council of Europe.
- United Nations (2014). *Guidance Note on Gender Mainstreaming in Development Programming*. New York: United Nations.
- United Nations (2022). *How to Manage Gender-Responsive Evaluations: Evaluation Handbook*. New York: United Nations.
- United Nations, UN Women (2020a). *Gender Mainstreaming: A Global Strategy for Achieving Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls*. New York: United Nations.
- United Nations, UN Women (2020b). *Good Practices in Gender-Responsive Evaluations*. New York: United Nations.
- United Nations, UN Women (2022a). *Handbook on Gender Mainstreaming for Gender Equality Results*. New York: United Nations.
- United Nations, UN Women (2022b). *Gender Analysis in Technical Areas: Energy Infrastructure*. New York: United Nations.

Fonti normative

- Commissione Europea (1996). *Communication from the Commission: Incorporating Equal Opportunities for Women and Men into All Community Policies and Activities* (COM (96) 67). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A51996DC0067>.
- Commissione Europea (2001). *Communication from the Commission to the Council and the European Parliament – Programme of Action for the Mainstreaming of Gender Equality in Community Development Cooperation* (COM (2001) 295 final). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3Ar12502>.
- Commissione Europea (2020). *Strategia per l'Uguaglianza di Genere dell'UE 2020-2025*. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni: Un'Unione dell'Uguaglianza. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0152>.
- Consiglio Europeo (2000). *Conclusioni della Presidenza – Consiglio Europeo di Lisbona (23-24 marzo 2000)*. https://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm.
- Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1999/1784/oj/eng>.
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che stabilisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1083/oj/eng>.
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui fondi SIE (FESR, FSE, Fondo di coesione, FEASR, FEAMP). <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1303/oj/eng>.
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32013R1304>.
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni sui fondi SIE. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1060/2024-06-30/eng>.
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, istitutivo del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+). <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1057/oj/eng>.

